

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità). Anno 2021.

art. 1 finalità del bando

1. Il presente bando disciplina, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione, per la realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, al fine di promuovere lo sviluppo della civile convivenza della comunità regionale, della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

art. 2 iniziative progettuali

1. Ai fini del presente bando i progetti hanno come destinatari diretti i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado della regione e ricomprendono una o entrambe le attività seguenti:
 - A. iniziative di educazione alla legalità rivolte ai giovani (ad es. partecipazione a iniziative di antimafia attiva, scambio di esperienze con realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa, incontri di riflessione e approfondimento per promuovere la conoscenza dei diversi aspetti del fenomeno mafioso e delle diverse forme di corruzione);
 - B. metodologie che valorizzino il protagonismo giovanile con attività realizzate dai ragazzi (ad es. la realizzazione di video illustrativi, presentazioni multimediali o siti Internet).
2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, qualora le iniziative di cui al comma 1, riguardino attività in presenza, i progetti dovranno altresì contenere l'ipotesi alternativa di realizzazione mediante l'utilizzo di sistemi da remoto.

art. 3 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 21/2017 sono:
 - a) le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
 - b) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale da almeno due anni.
2. I soggetti beneficiari devono avere al momento della presentazione della domanda e fino alla presentazione del rendiconto la propria sede legale o una sede operativa nel Friuli Venezia Giulia.

art. 4 partenariato

1. I progetti presentati dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, possono prevedere la presenza di altri partner.
2. Sono considerati partner tutti quei soggetti pubblici e privati diversi dalle persone fisiche e privi di finalità di lucro che aderiscono al progetto offrendo un tipo di collaborazione coerente alle loro caratteristiche operative (con messa a disposizione di risorse umane o strumentali o di cofinanziamento).
3. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

art. 5 dotazione finanziaria e valore del contributo

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività oggetto del presente bando ammontano a euro 7.000,00 (settemila/00).
2. Il contributo richiesto per la realizzazione del progetto non può essere superiore a euro 7.000,00 (settemila/00). Sono inammissibili domande con richieste di contributo di importo superiore.

art. 6 presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, di seguito "Servizio", domanda di contributo **entro il 31 marzo 2021**, a pena di inammissibilità.
2. La domanda è redatta, a pena di inammissibilità, sulla base della modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio, resa disponibile sul sito internet regionale www.regione.fvg.it.
3. Ciascun soggetto può presentare un'unica domanda. Qualora un soggetto presenti più domande, viene ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico.
4. La domanda di concessione del contributo è presentata al Servizio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente il contributo, all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it, o mediante consegna della domanda cartacea al protocollo della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione o spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. La domanda di concessione del contributo è sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante, o suo delegato, con l'osservanza delle disposizioni in materia di imposta di bollo.
6. La domanda è comprensiva:
 - a) della richiesta di concessione del contributo;
 - b) della relazione illustrativa-descrittiva del progetto e delle modalità di realizzazione;
 - c) del piano finanziario con indicato il costo complessivo preventivato e le entrate previste a copertura delle spese;
 - d) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:
 - 1) la veridicità delle dichiarazioni rese in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente bando;
 - 2) l'assolvimento dell'imposta di bollo.
7. Alla domanda sono allegati:
 - a) documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità e chiaramente leggibile, qualora la domanda non sia firmata digitalmente;
 - b) atto costitutivo e statuto in copia;
 - c) l'eventuale scheda partner, debitamente sottoscritta, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti relativi di ciascun partner.
8. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1.

art. 7 inammissibilità della domanda

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:
 - a) sia presentata oltre il termine di scadenza;
 - b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3;
 - c) sia rivolta a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2;
 - d) le finalità dei progetti non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente bando;
 - e) sia priva della sottoscrizione del soggetto di cui all'articolo 6, comma 5;
 - f) il contributo richiesto non rispetti i limiti previsti dall'articolo 5, comma 2;
 - g) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6.

art. 8 attività istruttoria

1. Attraverso l'attività istruttoria si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.

2. Il Servizio si riserva di richiedere ulteriori informazioni o documentazione che si rendessero necessarie per l'istruttoria della pratica, salva l'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione.

art. 9 procedura di valutazione

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo le modalità di procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della l.r. 7/2000.
2. La valutazione dei progetti risultati ammissibili nella fase istruttoria è effettuata sulla base dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi, di cui alla Tabella 1, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.
3. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
 - b) quota maggiore di cofinanziamento.
4. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui al comma 2, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione di valutazione, è approvata la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e di quelli inammissibili con decreto emanato dal Direttore del Servizio e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito della valutazione del progetto.

art. 10 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. I progetti sono finanziati secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa non può essere in alcun caso assegnata per un importo inferiore.
3. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 5, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine di dieci giorni dalla data della comunicazione per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
4. Il contributo regionale è concesso e liquidato, con decreto del Direttore del Servizio, in acconto nella misura del 70 per cento entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande e a saldo con l'approvazione della rendicontazione di cui all'articolo 16, comma 7.

art. 11 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le tipologie di spesa direttamente riconducibili al progetto e che insorgono nel corso delle diverse fasi organizzative e di svolgimento del progetto stesso. La spesa per essere ammissibile deve rispettare i seguenti principi generali:
 - a) è relativa al progetto presentato e finanziato;
 - b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta a partire dalla data di presentazione della domanda ed entro il termine indicato all'articolo 14, comma 3;
 - c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa anche in quota parte:
 - a) spese per compensi a docenti, relatori, esperti incaricati della realizzazione dei corsi, seminari e laboratori,
 - b) spese di viaggio, vitto e alloggio connesse al progetto;
 - c) spese per la fornitura di servizi, direttamente imputabili al progetto;
 - d) canoni di locazione, assicurazioni e oneri per utenze relativamente a immobili utilizzati per le attività, noleggio di materiale e attrezzature;
 - e) spese per la redazione, stampa e diffusione di materiale informativo e didattico;
 - f) spese per viaggi e visite di istruzione relativi alle attività oggetto del bando;
 - g) acquisto di materiale di facile consumo; acquisto di beni strumentali non ammortizzabili utilizzati per le attività nel limite del 5 per cento del contributo concesso;

- h) spese per personale dipendente o contrattualizzato, comprese le spese di vitto e alloggio, nel limite del 10 per cento del contributo concesso, limitatamente all'espletamento delle attività connesse al progetto.
3. Sono ammissibili le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

art. 12 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) contributi in natura;
 - b) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
 - c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - d) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - e) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
 - f) spese per oneri finanziari;
 - g) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici.

art. 13 documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spesa per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato mediante apposita documentazione.
7. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
8. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

art. 14 termine di realizzazione dei progetti

1. I progetti selezionati sulla base degli esiti del presente bando sono avviati dal soggetto beneficiario nell'anno di concessione del contributo, dandone comunicazione scritta al Servizio.
2. Per avvio dei progetti di cui al comma 1 si intende un primo atto con efficacia esterna o l'effettuazione di una spesa riferibile al progetto.
3. Le iniziative progettuali devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia e devono concludersi entro il 30 settembre 2022 con possibilità di proroga per il periodo massimo di due mesi da

concedersi con decreto del Direttore del Servizio purché la richiesta sia motivata e presentata entro il 31 agosto 2022.

art. 15 variazioni alle attività

1. Su richiesta motivata del soggetto attuatore potranno essere in corso d'opera autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato.
2. Le eventuali variazioni compensative al piano finanziario dell'importo relativo alle tipologie di spesa di cui all'articolo 11 (in aumento o diminuzione), fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dall'Amministrazione, vanno preventivamente comunicate.
3. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, hanno determinato l'assegnazione del punteggio finale.

art. 16 rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con le modalità previste all'articolo 6, comma 4, l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa.
2. Al rendiconto, redatto su modello messo a disposizione dal Servizio, è allegata una relazione sottoscritta, che illustra l'attività realizzata ed i risultati raggiunti.
3. Le spese relative al contributo di cui al presente bando sono rendicontate fino al totale del contributo concesso.
4. Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dalla rendicontazione emerga che la spesa ammessa e rendicontata è inferiore al contributo concesso.
5. La documentazione è presentata al Servizio entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
6. La proroga del termine di rendicontazione è ammessa fino al 31 dicembre 2022, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il 30 novembre 2022.
7. Il rendiconto è approvato dal Direttore del Servizio entro novanta giorni dalla sua presentazione.

art. 17 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) mancato avvio del progetto entro i termini previsti all'articolo 14, comma 1;
 - d) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 16, comma 5;
 - e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato e non preventivamente autorizzata ai sensi dell'articolo 15.

art. 18 obblighi di pubblicità e di informazione e altri obblighi

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di concessione del contributo va apposto il logo della Regione.
2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 19 informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), trattamento dei dati personali il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 si rende la seguente informativa:
 - a) Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Il dott. Mauro Vigni, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 del 18 dicembre 2014 e n. 538 del 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).

Presidente

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773710

e-mail: presidente@regione.fvg.it

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773707

e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento *in-house* delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

b) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

I dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.

Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'Ente pubblico o dell'associazione.

c) Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

d) Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

e) Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della l.r. 11/1999).

f) Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

art. 20 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

TABELLA 1**Criteria per la valutazione dei progetti**

CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	
A	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI	50/100		
1	Ampiezza del coinvolgimento delle istituzioni scolastiche N.B. si intendono i singoli plessi scolastici	Punti 15	Numero di scuole della Regione FVG direttamente coinvolte nelle attività progettuali fino a 2 da 3 a 4 da 5 a 6 oltre 6	Punti 4 Punti 8 Punti 10 Punti15
2	Coinvolgimento di soggetti pubblici diversi dalle istituzioni scolastiche e di soggetti privati diversi dalle persone fisiche (art. 4, comma 2).	Punti 10	Numero di soggetti aderenti alle attività progettuali fino a 2 da 3 a 4 da 5 a 6 oltre 6	Punti 2 Punti 4 Punti 8 Punti10
3	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti educativi e didattici per la promozione della legalità	Punti 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio (2016-2018) finanziamento da privati (aziende, fondazioni bancarie, ecc.) finanziamenti pubblici (enti locali, Regione, ecc.)	Punti 5 Punti 5
4	Apporto di fondi al progetto (pubblici e/o privati) diversi dal contributo regionale	Punti 15	Apporto di fondi diversi dall'incentivo regionale in misura percentuale rispetto al costo complessivo del progetto fino al 25% dal 26% al 50% oltre al 50%	Punti 5 Punti 10 Punti 15
B	CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI	50/100		
1	Congruenza delle attività in relazione agli obiettivi del bando e del budget finanziario in relazione alle attività previste	Punti 15	non congruente	0
insufficiente			3	
non del tutto sufficiente			6	
sufficiente			8	
buono			12	
			ottimo	15

2	Qualità della proposta progettuale ed efficacia e capacità del progetto di approfondire gli aspetti culturali, sociali e politici della lotta contro la mafia	Punti 10	insufficiente	0
			non del tutto sufficiente	2
			sufficiente	4
			discreto	6
			buono	8
			ottimo	10
3	Coinvolgimento attivo degli studenti nelle attività progettuali	Punti 10	nessun coinvolgimento	0
			scarso coinvolgimento	2
			coinvolgimento non del tutto sufficiente	4
			coinvolgimento sufficiente	6
			coinvolgimento buono	8
			coinvolgimento ottimo	10
4	Capacità di sviluppare le attività progettuali oltre la conclusione del progetto stesso	Punti 5	nessuna	0
			insufficiente	1
			non del tutto sufficiente	2
			sufficiente	3
			buona	4
			ottima	5
5	Composizione e qualità del partenariato in relazione al progetto presentato e agli obiettivi	Punti 10	nessun partner	0
			partenariato insufficiente	2
			partenariato non del tutto sufficiente	4
			partenariato sufficiente	6
			partenariato discreto	7
			partenariato buono	8
partenariato ottimo	10			
	Totale punteggio massimo	Punti 100		